

La liquidazione della quota al socio uscente nelle società di persone

Premessa

La dibattuta questione della liquidazione della quota di partecipazione al capitale sociale di società di persone nel caso in cui il rapporto sociale si sciogla limitatamente ad un socio torna frequentemente alla ribalta sulla stampa specializzata¹. I problemi proposti dal contenuto dell'art. 2289 del codice civile, per quanto interessa le presenti note, sono riconducibili a tre: il primo riguarda il significato della disposizione del secondo comma, per cui *la liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento*. L'interpretazione assolutamente prevalente² è che si tratti di quota-parte del cosiddetto «capitale economico», risultante da un bilancio straordinario, non, quindi, di una percentuale del capitale netto del bilancio d'esercizio.

Come è noto, mentre il bilancio d'esercizio ha come unica finalità quella di stimare il risultato economico di periodo e la connessa valutazione del capitale di funzionamento è mezzo al fine e non fine essa stessa, i bilanci straordinari hanno scopi diversi ed in particolare quello di cessione tende ad evidenziare il valore attribuibile all'azienda, considerata come oggetto unitario di scambio. È altrettanto evidente che, così come diversi sono i fini, allo stesso modo differiscono *i criteri di valutazione* con i quali sono redatte le due categorie di bilanci.

L'interpretazione richiamata, pertanto, riconosce al socio uscente una liquidazione pari ad una porzione del valore (teoricamente) attribuibile al complesso aziendale in caso di cessione³.

Il secondo problema riguarda l'individuazione del soggetto passivo dell'obbligo, sancito dal primo comma del suddetto articolo, di corrispondere *soltanto... una somma di danaro che rappresenti il valore della quota*. Le possibili interpretazioni sono due: o debitrice è la società, ovvero debitori sono personalmente i soci superstiti. A fronte di una giurisprudenza oscillante⁴, la prassi normalmente abbina il

¹ Cfr., ad esempio, *Il Fisco*, 16/98, pag. 5100, 5101.

² Cfr. MATTEO CARATOZZOLO *I bilanci straordinari*, Giuffrè, Milano, 1996, pag. 571 ed i riferimenti bibliografici e giurisprudenziali ivi indicati.

³ Ci si domanda a chi spetti la stima di tale valore: potrebbe essere il risultato di un accordo tra le parti, ovvero potrebbe risultare da un atto unilaterale dei soci superstiti: in ogni caso, sorprende l'assoluto silenzio della normativa su tale rilevante particolare.

⁴ Cfr. CARATOZZOLO, pag. 572.

concetto di riduzione del capitale sociale con quello di liquidazione della quota del socio uscente e da ciò deduce la necessità che sia la società ad assumere su di sé l'onere di tale liquidazione. Anche una parte della dottrina propende decisamente per il riconoscimento della società come debitrice della somma da liquidare, traendone tutta una serie di conseguenze contabili e di bilancio, sulle quali formuleremo in seguito le nostre osservazioni⁵.

Il terzo problema consiste nell'individuazione della natura economico-contabile dell'operazione ed in particolare il fatto che la liquidazione della quota possa rappresentare un *costo* per la società. Su questo punto esistono le maggiori incertezze interpretative, connesse, anche, con le conseguenze fiscali dell'operazione.

1. Le contraddizioni

Le soprarichiamate interpretazioni possono comportare notevoli difficoltà nella pratica attuazione, dovute, a nostro avviso, ad una incongruenza di fondo.

Il caso più frequente è caratterizzato dall'individuazione di un *valore di cessione* A) della società nel suo complesso, *maggiore del capitale netto* B), *risultante dal bilancio d'esercizio*: se la quota spettante al socio uscente viene liquidata sulla base del valore A) e la liquidazione è posta a carico della società, è inevitabile che l'operazione, recepita nella contabilità sociale senza ulteriori rettifiche, provochi una riduzione del capitale netto di bilancio superiore alla corrispondente quota di capitale sociale del socio uscente.

Valga il seguente esempio.

La società X S.n.c. ha tre soci, ciascuno dei quali possiede un terzo del capitale sociale; lo stato patrimoniale derivante dalla contabilità generale così si riassume:

- attività	1000
- debiti	400
- netto	600

Se il valore attribuibile al complesso aziendale della società (o, meglio, a tutte le quote del capitale sociale) è stimabile in 2.100, la somma in danaro da liquidare al socio uscente, secondo le interpretazioni suddette, sarebbe di 700: se posta a carico della società, provocherebbe una diminuzione del capitale netto ben oltre l'esistente, con l'emersione di un *deficit* di 100.

⁵ Cfr. COSIMO SASSO, *Avviamento d'impresa*, in «Digesto delle Discipline Privatistiche», UTET, vol. II, pag. 72.

Di notevole importanza è lo studio della *natura economica e contabile* della riduzione del netto: sino a concorrenza del valore nominale della quota, si tratta evidentemente di un *rimborso di capitale sociale*, che dovrà essere corrispondentemente ridotto. Se esistono delle riserve, anch'esse verranno ridotte di un importo proporzionale alla percentuale di capitale sociale rimborsato e l'operazione andrà classificata fra le *distribuzioni di riserve* (che possono essere sia di utili, che di capitale). Il vero problema sorge per l'eventuale differenza residua, così come ipotizzato nell'esempio: a questo punto non resterebbe che considerarla un costo per la società e farla passare, quindi, per il conto economico, od inserirla come costo sospeso fra le attività. Si tratterebbe, invero, di una categoria di costi del tutto anomala, non essendo connessa ad alcuna acquisizione da parte della società; si deve notare, infatti, che la differenza tra capitale economico e capitale di bilancio è necessariamente relativa alla capacità di reddito riconosciuta alla società, che influenza favorevolmente il valore della quota di pertinenza del socio uscente. Tale capacità di reddito (che comprende ogni aspettativa di future maggiori entrate, ivi comprese eventuali plusvalenze) è *già esistente* nella società e non subisce alcun miglioramento dall'uscita del socio; anzi, la riduzione del capitale sociale e delle riserve, avvenuta attraverso variazioni numerarie negative, potrebbe limitare le aspettative di redditi futuri.

La società non può acquisire dal socio ciò che il socio non ha: egli, infatti, prima del recesso non può vantare alcun diritto sui beni aziendali, ivi compreso l'eventuale avviamento, ma soltanto sul capitale della società e sulle aspettative di dividendi futuri. Con il recesso, il socio rinuncia a tali diritti, ma non certo a favore della società, bensì a favore degli altri soci.

La società, insomma, dall'uscita del socio non acquisisce alcunché che possa giustificare la presenza di un costo d'esercizio nel conto economico, né un costo pluriennale nello stato patrimoniale. Anche altre accezioni del termine «costo», quali il *consumo* o il *sacrificio*, risultano del tutto estranee alla fattispecie, talché si potrebbe escludere che di costo per la società si tratti.

Per cercare di fornire un inquadramento logico a prassi che, seppur contraddittorie, risultano però diffuse, alcuni interpreti suggeriscono⁶, fatti salvi gli effetti fiscali, di *rivalutare le poste presenti nel bilancio d'esercizio, sino al valore utilizzato nel bilancio straordinario per la stima della quota da liquidare*, con contropartita ad «una tipica riserva di capitale». Ci sembra che una siffatta soluzione non sia percorribile, per due ordini di considerazioni: in primo luogo, se si ritiene che la valuta-

⁶ ANDREA CHIAZZI, *Il recesso del socio*, in Rivista dei dottori commercialisti, 2/93, pag. 320. Viene sostenuto che «la mancata coincidenza tra capitale economico e capitale di bilancio sta a significare che i valori costituenti quest'ultimo non sono più idonei ai fini di una corretta rappresentazione della realtà né ai fini di una corretta rappresentazione del reddito d'esercizio».

zione della quota da liquidare non possa avvenire sulla base del bilancio d'esercizio, ma debba derivare da *un apposito bilancio straordinario*, è perché si riconosce che il primo deve accogliere solo ed esclusivamente *valori di funzionamento*, ben diversi e spesso incompatibili con quelli di *cessione*. Orbene, se così è, risulta di tutta evidenza che non si può, poi, sostenere il contrario, rielaborando il bilancio d'esercizio e trasformandolo in un «bilancio di cessione»!

In secondo luogo, il proposto procedimento risulta a nostro avviso impraticabile, per espressa disposizione di legge, nel caso in cui la differenza tra il valore del «capitale economico» e quello del «capitale di funzionamento» dipenda, come normalmente avviene, dal riconoscimento di un *avviamento commerciale*. Infatti, l'art. 2426 n. 6 del codice civile, richiamato dal 2217, consente l'iscrizione in bilancio della voce «avviamento» solo «se acquisito a titolo oneroso», confermando, così, i principi di corretta contabilità, che escludono la possibilità di inserire nell'attivo il c.d. avviamento originario. La spiegazione secondo la quale, nel caso specifico, la liquidazione della quota al socio uscente costituirebbe *acquisto a titolo oneroso* di una parte dell'avviamento aziendale, contrasta con il fatto, già segnalato, che la società *non acquisisce alcunché* rispetto a quanto in precedenza posseduto.

Se passiamo a considerare le altre ipotesi di differenza di valori, che possono dipendere dalle c.d. *plusvalenze latenti*, riteniamo che, anche per esse, non sia corretta la soluzione proposta: eventuali rettifiche dei valori iscritti secondo le regole *ordinarie* di valutazione possono sussistere solo se, in casi eccezionali, l'applicazione di tali regole risulta «incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta» (art. 2423, IV); ma, in questa ipotesi, è lo stesso bilancio d'esercizio che deve essere adeguato, *indipendentemente dalla liquidazione della quota del socio uscente*.

2. La natura della differenza tra somma liquidata e quota corrispondente del capitale netto

All'origine di molte perplessità c'è anche l'interpretazione che può essere data al diverso contenuto letterale degli art. 2289 e 2437 c.c.: nel disciplinare la liquidazione della quota del socio uscente, rispettivamente, da società di persone e da società di capitali non quotate, il primo usa l'espressione «situazione patrimoniale... nel giorno in cui si verifica lo scioglimento», mentre il secondo parla di «... rimborso delle... azioni in proporzione del patrimonio sociale risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio». Da ciò deriva il costante convincimento che il primo si riferisca ad un bilancio straordinario ed il secondo a quello ordinario.

Stupisce, invero, che il semplice uso dei differenti termini debba, di per sé, portare a tali conclusioni: soprattutto in un recente passato, il termine «stato patrimo-

niale» era normalmente utilizzato come sinonimo di «bilancio d'esercizio» ed ancor oggi l'art. 2615 impone ai consorzi di redigere la situazione patrimoniale, osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni, mentre il 2501 ter dispone che la situazione patrimoniale negli atti di fusione è redatta con l'osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio. Si potrebbe anche osservare che la difforme terminologia contenuta negli articoli 2289 e 2437 è conseguente al fatto che per le società per azioni è previsto l'atto formale dell'approvazione del bilancio, mentre così non è per le società di persone.

Ulteriore incertezza è dovuta alla precisazione, contenuta nel terzo comma dell'art. 2289, secondo la quale «*se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime*»: se si è in presenza di un'azienda non in liquidazione, per la quale, quindi, può valere il possibile riconoscimento di un avviamento commerciale, è inevitabile che alla data di riferimento della situazione patrimoniale *de quo* esistano *operazioni in corso*, i cui risultati attesi *devono aver già inciso sul calcolo dell'eventuale avviamento*⁷. La norma, pertanto risulterebbe priva di significato, significato che invece sarebbe comprensibile, se la situazione patrimoniale di riferimento fosse relativa ad un ordinario bilancio infrannuale: alla quota corrispondente, infatti andrebbe semplicemente aggiunta una quota del risultato economico stimato a quella data e che avrebbe compiuta indicazione nel successivo bilancio d'esercizio.

Come ultima annotazione su questo specifico argomento, dobbiamo sottolineare come, da un punto di vista economico aziendale, non esista motivo alcuno perché si debba valutare in modo diverso, ad esempio, la quota da liquidare al socio uscente da una società in accomandita semplice, rispetto allo stesso caso che avvenga in una società per azioni.

La liquidazione della quota di capitale del socio uscente potrebbe essere considerata *l'operazione inversa rispetto all'aumento di capitale sottoscritto da un terzo*: mediante la sottoscrizione, il terzo diviene «comproprietario» del capitale economico della società. Se quest'ultimo è superiore al valore nominale del capitale sociale, il terzo sottoscrittore è normalmente chiamato a versare una somma a titolo di *sovrapprezzo*, di entità tale da compensare la «perdita di capitale economico» che subirebbero i vecchi soci, ove ciò non avvenisse. Il fenomeno, comunemente ri-

⁷ Non vale, a nostro avviso, il pur lodevole tentativo di alcuni interpreti, i quali ipotizzano una distinzione tra «utili e perdite relativi ad operazioni gestionali concluse alla data di riferimento, il cui risultato è già compreso nella valutazione del patrimonio effettuata con la redazione della situazione patrimoniale ed utili e perdite successivi» (CARATOZZOLO, *op. cit.*, pag. 573): tutti i metodi di valutazione reddituale o mista dell'azienda in funzionamento *attualizzano tutto il reddito sperato per gli anni successivi alla data della valutazione, rendendo così inevitabile la duplicazione*.

scontrabile per le società per azioni ed a responsabilità limitata, a fini interpretativi potrebbe essere esteso alle società di persone.

Per meglio chiarire l'assunto, supponiamo che ad una società avente i seguenti dati patrimoniali:

- attività	1000
- debiti	500
- c. sociale	200
- riserve	300

venga attribuito un valore del capitale economico di 2000. Se gli attuali soci sono due con pari quote di capitale sociale, ciascuno di essi è, per così dire, titolare di una quota, in valore di capitale economico, di 1000.

Se la società decidesse di aumentare il capitale sociale a 300 e l'aumento venisse sottoscritto da un terzo, perché la situazione dei vecchi soci non peggiorasse, egli dovrebbe pagare un sovrapprezzo tale da portare il valore del capitale economico a 3000. Ciò potrebbe avvenire con un sovrapprezzo di 900. Dopo l'aumento di capitale, infatti, la situazione patrimoniale sarebbe la seguente:

- attività	2000
- debiti	500
- c. sociale	300
- riserve	1200

In questa ipotesi, sarebbe plausibile ritenere che il valore del capitale economico fosse passato a 3000, di cui ogni socio sarebbe «titolare» per un terzo.

A questo punto possiamo domandarci cosa accadrebbe se il neo socio decidesse contestualmente di recedere ed il recesso fosse accettato, con liquidazione di una somma pari a 1000, a carico della società: dopo la liquidazione della quota, la situazione patrimoniale tornerebbe esattamente uguale a quella che precedeva l'aumento di capitale, ma l'importo pagato (1000) sarebbe maggiore della corrispondente quota di capitale netto (500). Si comprende facilmente come considerare la differenza di 500 un costo (d'esercizio o pluriennale) a carico della società sarebbe un artificio contabile assolutamente contrario a qualsiasi *rappresentazione veritiera e corretta*.

Se fosse stato effettuato, *prima* dell'aumento di capitale, il recesso di un vecchio socio, cosa sarebbe accaduto? Sappiamo che, allora, il valore della quota era esattamente lo stesso, pari a 1000, ma la sua liquidazione da parte della società a-

vrebbe portato ad un *deficit di capitale netto* pari a 500. Anche in questo caso, possono valere le considerazioni precedentemente svolte.

Per tentare di dare una impostazione sistematica alla questione, occorre sottolineare come il fenomeno sia fortemente influenzato dalla presenza e dall'entità di riserve: se la situazione patrimoniale del caso precedente, fermo restando il valore del capitale economico stimato 2000 e, quindi, della quota pari a 1000, fosse la seguente:

- attività	1000
- c. sociale	200
- riserve	800

la liquidazione della quota al valore di 1000 porterebbe a zero il capitale netto, mentre il valore del «capitale economico» rimasto nelle mani del socio superstite potrebbe essere stimato pari a 1000 e corrispondente, in ipotesi, al *puro avviamento commerciale*.

Il pagamento della somma 1000 da parte della società corrisponderebbe ad una mera distribuzione di capitale, senza l'emersione di alcun costo per la società stessa. Entrambi i soci, in tal modo, si troverebbero nelle medesime condizioni di aver a suo tempo investito 100 e di possedere attualmente un valore di 1000, rappresentato per l'uno da una somma di danaro e per l'altro dall'azienda valutata per il suo solo avviamento commerciale. Ovviamente, questo ragionamento prescinde dalle conseguenze giuridiche ed operative dell'azzeramento del capitale sociale.

Diverso è il caso in cui il capitale netto nel suo complesso non sia sufficiente a coprire la somma liquidata dalla società: in tale ipotesi, se non si accetta l'evidenziazione di un componente negativo di reddito (d'esercizio o pluriennale), per tutte le contraddizioni precedentemente indicate, si deve escludere che la liquidazione della quota possa essere posta a carico della società, salvo che l'importo *de quo* non sia considerato un credito della società stessa nei confronti dei soci superstiti.

3. Un caso di possibile diversa interpretazione

Abbiamo sinora escluso l'ipotesi che la liquidazione della quota del socio uscente potesse essere considerata un costo della società, in quanto l'operazione non era inquadrabile sotto alcuna categoria di costo, non comportando acquisizioni, né consumi, né perdite di fattori produttivi. Occorre però sottolineare che esistono delle ipotesi nelle quali determinate operazioni poste in essere dalla società comportano il *diritto di recesso del socio dissenziente* (art. 2285 e 2437 c.c.): se la so-

cietà esegue tali operazioni, pur nella consapevolezza dei conseguenti diritti del socio, vuoi dire che essa ritiene vantaggiosa questa condotta. In altre parole, la liquidazione della quota al socio dissenziente potrebbe corrispondere al *prezzo che la società deve pagare per acquisire determinate condizioni aziendali, ritenute favorevoli*. Ecco che, in questo caso, verrebbe meno la principale obiezione al riconoscimento dell'esistenza di un costo per la società, la quale potrebbe considerare l'eccedenza della somma liquidata rispetto alla corrispondente quota di capitale netto come un costo d'esercizio, da contrapporre ai maggiori ricavi o proventi (od ai minori costi), eventualmente derivanti dalle suddette operazioni⁸, oppure un costo pluriennale da ammortizzare.

È evidente che una simile soluzione può applicarsi soltanto ad alcune fattispecie, con particolari caratteristiche.

⁸ Per esempio il trasferimento della sede all'estero. Più in generale, si potrebbe ritenere verificata la fattispecie tutte le volte in cui la liquidazione della quota avvenisse a seguito di un contenzioso fra la società ed il socio dissenziente.